



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



REGISTRO DEGLI ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 211

DEL 24/07/2009

OGGETTO: Affidamento incarico per gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81 e successive modifiche ed integrazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'anno duemilanove addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 12,45 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti:

SINDACO: Giovanni Venticinque

ASSESSORI: Vincenzo Catera – Giorgio G. Vindigni - Vincenzo Giannone - Maurizio Miceli.

Con l'assistenza del V. Segretario Comunale Avv. Mario Picone. Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n° 07 del 24/07/2009 relativa all'oggetto;

Richiamata integralmente "per relationem" la parte motiva della proposta suddetta e ravvisata la fondatezza;

Ritenuto opportuno, oltreché necessario, provvedere in merito;

Visto il foglio allegato dei pareri espressi dal Vice Segretario e dal responsabile del servizio finanziario;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana vigente e la L.R. 11/12/1991 n° 48, ed a voti unanimi espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

Per la causale in premessa:

1. Di approvare la proposta n° 07 del 24/07/2009 relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente "per relationem" e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Firmato all'originale

L'Assessore Anziano

f.to (Sig. Vincenzo Catera)

Il Sindaco

f.to (Sig. Giovanni Venticinque)

Il V. Segretario Comunale

f.to (Avv. Mario Picone)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera di G.C. verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 25/07/2009 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

IL V. SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Avv. Mario Picone)

Ac.



COMUNE DI SCICLI

(Provincia Regionale di Ragusa)

Servizio Segreteria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.

N° _____

del _____

OGGETTO: Affidamento incarico per gli adempimenti di cui al D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

IL SEGRETARIO COMUNALE

- Premesso che ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 e successive modifiche ed integrazioni il Datore di Lavoro deve nominare un medico competente per effettuare la sorveglianza sanitaria della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- Considerato che l'incarico attribuito al dott. Belluardo Antonino con determinazione del Segretario Comunale n. 25 del 04.03.2008 avente ad oggetto : “ Rinnovo incarico al dott. Belluardo Antonino per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 626/94 e 242/96 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per l'anno 2008. Approvazione convenzione” ha avuto termine il 31.12.2008;
- Ritenuto opportuno e necessario provvedere in merito all'attribuzione di un nuovo incarico nella materia anche al fine di evitare l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 55 del D. Lgs. 81/08;
- Visti i curriculum vitae, che si allegano al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, presentati da :
 - 1) Dr. Maltese Marcello, nato a Ragusa il 28.07.1968, assunto al procolo generale dell' Ente in data 22.06.2009 al n. 18692 ;
 - 2) Dr. Di Stefano Giovanni, nato a Ragusa il 11.01.1938, assunto al protocollo generale dell' Ente in data 22.06.2009 al n. 18694;
- Ritenuto che tali professionisti assicurano all'Ente garanzie di professionalità e comprovata esperienza ;
- Visto lo schema di convenzione che si allega e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Considerato che l'importo totale per dodici mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione che l'Ente si impegna a corrispondere per l'esecuzione delle visite mediche e per gli adempimenti di legge può essere quantificato in € 8.000,00 da corrispondersi per le prestazioni effettuate a seguito di presentazione di regolare fattura come definito nell'allegato schema di convenzione;
- Visto il Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs 18/8/2000 n.267 e le LL.RR. n.48/91, n. 7/92 e n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- Viste le vigenti normative in materia

per quanto sopra propone alla Giunta Comunale l'adozione della presente deliberazione:

1. Di approvare l'allegato schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da stipulare con i professionisti rassegnati in premessa, nella qualità di "Medico Competente", ed il Datore di Lavoro;
2. Di incaricare, ai sensi del D.Lgs. n 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, il Dr. Maltese Marcello, nato a Ragusa il 28.07.1968 ed il Dr. Di Stefano Giovanni, nato a Ragusa il 11.01.1938, per dodici mesi, quale "Medico Competente" nei casi previsti all'art.18 del D.L.g.s. 81/2008 per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n 81/2008 e dalle vigenti normative in materia;
3. Di autorizzare il Segretario Comunale a sottoscrivere la convenzione con i predetti professionisti secondo il superiore schema di convenzione;
4. Di dare atto che la somma presuntivamente occorrente di € 8.000,00, necessaria all'uopo, sarà impegnata con separato provvedimento del Segretario Comunale;
5. Di dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri di regolarità tecnica e contabile a firma dei Responsabili dei Settori Affari Generali e Finanze.

IL V. SEGRETARIO
f.to Avv. Mario Picone

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SCICLI E I MEDICI DI STEFANO GIOVANNI E MALTESE MARCELLO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI “ MEDICO COMPETENTE” NELL’AMBITO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOCHI DI LAVORO DI CUI AL DECRETO LEG.VO N. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L’Anno 2009 addì _____ del mese di _____ in Scicli, nei locali del Comune Via Francesco Mormino Penna n. 2

TRA

Il Comune di Scicli , con sede in Via Francesco Mormino Penna n. 2 – Partita Iva.....rappresentato da(di seguito denominato "l' Amministrazione").

E

I professionisti :

- Dr. Di Stefano Giovanni, nato a Ragusa il 11.01.1938 ed ivi residente in Via Falcone n. 74 - codice fiscale

- Dr. Maltese Marcello nato a Ragusa il 28.07.1968 e residente a Frigintini- Modica in Via Gianforma P.M. 171/a , codice fiscale

(di seguito denominati “il Medico Competente”)

PREMESSO

che, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008 e successive modifiche ed integrazioni, i datori di lavoro sono tenuti ad avvalersi di un medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla vigente normativa;

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Articolo 1
OGGETTO**

1. L’Amministrazione conferisce al Dr. Di Stefano Giovanni e al Dr. Maltese Marcello in possesso dei requisiti di “Medico Competente” così come indicati all’art. 38 del D.L.vo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni , l’incarico per l’espletamento delle funzioni di “ medico competente” previste dal D. Lgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per l’espletamento degli obblighi e dei compiti attribuiti alla figura di “ medico competente “ dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

**Articolo 2
ESECUZIONE E CONTENUTI SPECIFICI DELL’ INCARICO**

Il Medico Competente resta obbligato all’osservanza di tutte le norme tecniche, decreti, circolari ed in genere di tutte le vigenti disposizioni di legge specificatamente emanate in materia di medicina del lavoro nonché di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le parti convengono che :

1. le prestazioni relative alla consulenza di cui al presente atto non possono in alcun modo configurare alcun tipo di rapporto di lavoro subordinato nei confronti dell’Amministrazione e che le stesse si intendono a carattere occasionale;
2. le prestazioni dovranno svolgersi con modalità temporali preventivamente concordate con il Responsabile della Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro;
3. il Medico Competente mantiene la responsabilità della prestazione eseguita ed inoltre:
4. Redige tutta la documentazione prevista dalle norme vigenti;
5. Collabora con il Datore di Lavoro e con il Responsabile della Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi , alla predisposizione e all’ attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori, all’attività di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori e all’organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;

6. Effettua tutti gli accertamenti sanitari previsti dall' art. 41 del decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni eccezion fatta per le visite di medicina specialistica ed esami diagnostici di laboratorio che saranno affidati esclusivamente ad altra struttura scelta dall' Amministrazione;
7. Effettua tutti gli accertamenti relativi alla legge 125 del 30.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni;
8. Sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: idoneità, idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea, inidoneità permanente (art. 41 c. 6, d. lgs 81/08)
9. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea indica i limiti temporali di validità;
10. Informa per iscritto il lavoratore e il datore di lavoro dei giudizi di cui al precedente punto (h);
11. Istituisce, se mancante , aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria , una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro specificando ,con opportune informazioni, le necessità di conservazione , con salvaguardia del segreto professionale;
12. Consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, tutta la documentazione sanitaria in suo possesso ;
13. Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti; fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
14. Informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
15. Comunica ai rappresentanti per la sicurezza in occasione di riunioni i risultati anonimi collettivi degli accertamenti effettuati e fornisce indicazioni sul significato diretto di detti risultati ai fini dell' attuazione delle misure per la tutela della salute e dell' integrità psico fisica dei lavoratori (art. 25 d. lgs. 81/08 lett. i) ;
16. Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all' anno ;
17. Partecipa alla programmazione del controllo dell' esposizione dei lavoratori;
18. All' interno dell' azienda, da indicazioni su come gestire i presidi e il servizio di primo soccorso aziendale;
19. Collabora con il Datore di Lavoro e con il Responsabile della Prevenzione e Protezione all' attività di formazione ed informazione dei dipendenti;
20. Nell'ambito della propria libertà e responsabilità professionale, si attiene scrupolosamente ai protocolli compartimentali, alle linee guida igienico-sanitarie ed ai principi deontologici ed etici dei medici.
21. E' chiamato ad assicurare tutte le prestazioni demandate alla figura di "Medico Competente" dalle vigenti normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
22. Con cadenza semestrale, presenta al Datore di Lavoro e al Responsabile della Prevenzione e Protezione un rapporto informativo contenente:
 - l'indicazione quantitativa dei controlli sanitari effettuati e delle visite specialistiche effettuate;
 - una valutazione critica e consapevole dello stato di attuazione delle attività di sorveglianza sanitaria all' interno dell' Amministrazione;
 - l'esito dei controlli ai luoghi di lavoro;
 - l'elencazione delle misure di sicurezza necessarie ad eliminare eventuali situazioni di rischio sanitario riscontrate nel corso delle visite e delle attività di controllo in genere;
 - ogni altro elemento ritenuto atto a fornire al datore di lavoro ed al responsabile della prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro indicazione sui provvedimenti da adottare ai fini della sicurezza e della salute dei dipendenti nei luoghi di lavoro;
23. Le visite e gli accertamenti di competenza saranno effettuati in locali messi a disposizione dall' Amministrazione;
24. Resta a carico del Medico Competente l'onere dei materiali e delle attrezzature mediche strumentali occorrenti all' espletamento delle attività diagnostiche-sanitarie di propria competenza;
25. Il Medico Competente si impegna ad effettuare gli accertamenti sanitari necessari e quelli richiesti da disposizioni normative o dall' Amministrazione , nel più breve tempo possibile.

Articolo 3
CORRISPETTIVO ECONOMICO

L' onorario professionale, oggetto della presente convenzione, viene determinato in € 8.000,00 (diconsi Euro ottomila,00) da suddiversi tra entrambi i Professionisti, che rappresentano il " Medico Competente", per dodici mesi, comprensivi della ritenuta d'acconto e di ogni altro onere fiscale e sociale.

Tale somma, inoltre, è omnicomprensiva delle visite mediche effettuate con esami audiometrici, se necessari, spirometrici e oftalmogici a cui sottoporre eventualmente il dipendente, nonché degli altri adempimenti previsti, quale importo forfettario da erogare ai professionisti per lo svolgimento delle prestazioni cui sono tenuti a norma di legge. Verrà corrisposta con cadenza semestrale successiva alla presentazione della relativa fattura .

Le competenze per le prestazioni professionali sopra indicate sono omnicomprensive e non sono suscettibili di modifiche per alcuna ragione. Il Medico Competente dichiara espressamente di considerarle remunerative a tutti gli effetti e di accettarle alle condizioni tutte della presente convenzione, impegnandosi a non pretendere nulla oltre tale somma.

Articolo 4
MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento degli onorari avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura con scadenze semestrali, con l'erogazione al Medico Competente della somma forfettaria fissa pari ad 1/2 dell' importo annuale di € 8.000,00 (diconsi euro ottomila) da suddiversi tra entrambi i Professionisti che rappresentano il " Medico Competente" . Il pagamento delle prestazioni verrà effettuato entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della fattura.

Ogni fattura attinente al periodo relativo dovrà essere inoltre corredata della relazione sulle attività svolte nel semestre e da un foglio contenente l'elenco dei dipendenti che, in quel periodo, si sono sottoposti a visita, come da sottodescritto schema.

N	Nome e cognome del dipendente	Qualifica o livello	Data della visita
1			
2			
3			

Periodo Firma del Medico

Articolo 5
DIVIETO DI SUB INCARICO

Entrambi i Professionisti incaricati, nella qualità di Medico Competente, dovranno erogare tutte le prestazioni di cui alla presente convenzione direttamente, non potendo delegare altro medico, ancorchè in possesso di tutti i requisiti di legge .

Articolo 6
COPERTURA ASSICURATIVA

La copertura assicurativa per responsabilità civile è a carico del medico competente .

Articolo 7
DURATA E RECESSO

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata di dodici mesi naturali e continuativi, a decorrere dal al

Le parti possono recedere unilateralmente, per qualsivoglia motivo, con preavviso di tre mesi, da comunicare a mezzo lettera raccomandata all'altra parte. La convenzione si intende risolta nei tempi specificati, anche in assenza di apposita

comunicazione, qualora si verifichi l'entrata in vigore di disposizioni legislative che impediscano la prosecuzione del rapporto contrattuale.

L'Amministrazione può richiedere la risoluzione del contratto tra l'altro :

1. in caso di negligenza nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
2. in caso di cessione o di subappalto, anche parziale, del servizio;
3. in tutti gli altri casi sopravvenuti che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto instaurato con il Medico Competente;

Il recesso immotivato da parte del Medico Competente, nella fase di espletamento dell'incarico, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso, salva l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per eventuali danni o disservizi provocati.

Articolo 8

ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione si impegna col Medico Competente:

- a fornire l'elenco dei dipendenti in servizio e/o comunque soggetti a sorveglianza sanitaria;
- a comunicare ogni qualsiasi variazione sia nell'assetto organico che nella distribuzione delle mansioni dei dipendenti;
- a comunicare ogni modifica strutturale dei luoghi di lavoro;
- a fornire, a richiesta, ogni informazione ritenuta utile per l'adempimento dei compiti di sorveglianza previsti dalla presente convenzione.

L'Amministrazione assicura al Medico Competente l'assistenza logistica e, se necessaria, amministrativa. Il Medico Competente si obbliga ad effettuare le visite nei locali indicati dall'Amministrazione. Resta inteso che permane a carico del Medico Competente l'onere dei materiali e delle attrezzature strumentali necessarie all'espletamento della propria attività. Sono a carico dell'Amministrazione le visite specialistiche, gli esami radiologici, gli esami ematochimici, ed in genere gli accertamenti diagnostici che il medico competente riterrà necessari.

Il Professionista si impegna a richiedere al dipendente tutti gli accertamenti di cui lo stesso eventualmente dispone. Rimane la prerogativa del medico di valutare la necessità di eventuali accertamenti e/o esami aggiuntivi ritenuti necessari alla formulazione del giudizio;

Articolo 9

Il Medico Competente, a nessun titolo, potrà richiedere per la sua prestazione un compenso superiore a quello già stabilito nella presente convenzione, anche quando a sua scelta discrezionale dovesse avere effettuato esami o accertamenti o visite aggiuntive e non specificatamente e ufficialmente autorizzate dall'Amministrazione. Pertanto egli effettuerà una visita di controllo generico e ambulatoriale, demandando, nei casi in cui lo riterrà opportuno, l'effettuazione di visita o esame specialistico o di laboratorio o strumentale a strutture o soggetti scelti solo dall'Amministrazione e previa autorizzazione dell'Amministrazione.

Articolo 10

ARBITRATO RITUALE

Le parti concordano che le eventuali controversie in ordine all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, non definite in via amministrativa, saranno deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dall'Amministrazione, uno dal Medico Competente ed il terzo, con funzioni di presidente da designarsi o d'intesa tra le parti o, in mancanza, dal Tribunale competente. Il collegio pronuncerà la propria decisione secondo diritto e la decisione sarà appellabile solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

Articolo 11

IMPOSTE CONSEGUENTI LA CONVENZIONE.

Sono a carico del Medico Competente tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso.

Articolo 12

IDONEITA' DEL MEDICO COMPETENTE

Il Medico Competente dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso delle specializzazioni e dei requisiti di legge necessari per l'espletamento dei servizi di "Medico Competente".

Il Medico Competente dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di essere in regola con gli obblighi di cui al decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 04.03.2009.

Il Medico Competente dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità, di non avere rapporti con altri Enti o Amministrazioni, che siano in contrasto con l'accettazione e l'espletamento dell'incarico oggetto della presente convenzione, e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di legge che ostino all'assunzione dell'incarico stesso.

**Articolo 13
ELEZIONE DEL DOMICILIO**

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio :

1., nella qualità come sopra e per ragioni della carica ricoperta, presso la sede del Comune di Scicli, Via Francesco Mormino Penna n. 2;
2. Dr. Di Stefano Giovanni, Via
3. Dr. Maltese Marcello, Via

**Articolo 14
DIPOSIZIONE FINALE**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno esplicito riferimento alle norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.
Scicli, li _____

L' Amministrazione

Il Medico Competente
Dr. _____

Dr. _____